

COMUNE DI UBOLDO

Provincia di Varese

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 50 del 05-09-2014

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno duemilaquattordici il giorno cinque del mese di settembre con inizio alle ore 21:10 si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione D'urgenza in Prima convocazione in seduta **Pubblica**.

Risultano:

GUZZETTI Lorenzo	P	BETTONI Candida Miriam	P
GALLI Ercole	A	PIZZI Matteo	P
CERIANI Paola Rosa	P	CHIEREGATO Enrico	P
AZZARA' Luca	P	COLOMBO Alessandro	P
ORLANDI Giulio Nicola	P	RENOLDI Ulderico Maria	P
PETRACCA Sonia	P	TESTI Enrico Pietro	P
FORMAGGIO Loredana	P	SAIBENE Luca	P
CORSINI Marco	A	PAGANI Desire'e	A
MAZZUCCATO Marco	P		

PRESENTI: 14

ASSENTI: 3

Partecipa il **Segretario, ALAMIA FRANCESCO PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **SINDACO GUZZETTI Lorenzo** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto..: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della L. 27/12/2013, n. 147, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che il termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, disponendo, contestualmente che tali regolamenti, anche se adottati successivamente al 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione, hanno comunque effetto da tale data;

DATO atto che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2014 è stato fissato al 30/9/2014;

RICHIAMATO in particolare il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: *"con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC;*

RITENUTO di doversi approvare distinti regolamenti per la TASI, TARI ed IMU;

ESAMINATO l'allegato schema di Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), costituito da ventitre articoli, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, e di doverlo approvare;

Entra il Consigliere Galli;

Sentita la lettura degli allegati emendamenti presentati dai Capigruppo consiliari Sigg.ri Saibene, Colombo e Testi, di modifica di alcuni articoli del regolamento:

Si procede alla votazione per ogni singolo emendamento:

- **Per l'accoglimento dell'emendamento relativo alla modifica dell'art. 2**
favorevoli n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
contrari n. 11 (Uboldo al centro)
- **Per l'accoglimento dell'emendamento relativo alla modifica dell'art. 7**
favorevoli n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
contrari n. 11 (Uboldo al centro)
- **Per l'accoglimento dell'emendamento relativo alla modifica dell'art. 8**
favorevoli n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
contrari n. 11 (Uboldo al centro)
- **Per l'accoglimento dell'emendamento relativo alla modifica dell'art. 9**
favorevoli n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
contrari n. 11 (Uboldo al centro)

Si procede successivamente alla votazione della proposta di questa deliberazione:

contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)

Uditi gli interventi dei consiglieri che si alleggeranno successivamente;

DELIBERA


- 1) Di approvare il Regolamento per la disciplina del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), composto da ventitre articoli, allegato a questa deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare atto che il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014 e che per quanto in esso non previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti.
- 3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, questa deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di trenta giorni dalla sua esecutività o, comunque, entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;
- 4) Di dare atto che il Segretario Generale ha espresso parere favorevole sulla proposta di questa deliberazione sotto i profili della regolarità tecnica e contabile.


Successivamente con voti:

contrari n. 4 (Colombo, Renoldi, Testi e Saibene)
favorevoli n. 11 (Uboldo al centro)

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 – art. 134 – del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.



ALLEGATO ALLA DELIBERA
G.E. N. 52 DEL 5 SET. 2014
C.C. 
Il Segretario Generale
Dott. Francesco Paolo Alamia

COMUNE DI UBOLDO

(Provincia di Varese)

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

COMPONENTE TASI

(Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n. ___ del _____)

Art. 1
(Presupposto e finalità)

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento, anche non integrale, dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 9 del presente regolamento.

Art. 2
(Soggetti passivi)

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 1. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 3
(Immobili soggetti al tributo)

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.
2. Per fabbricato s'intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il

contribuente faccia la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano, invece, stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova atto a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile s'intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive d'edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità d'espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta dalla data d'accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16.

Art. 4

(Periodi d'applicazione del tributo)

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal mese in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al mese di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in mesi, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni non sono considerate.

3. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal mese in cui la stessa è avvenuta, computata come il comma precedente, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento d'effettiva cessazione.

Art. 5

(Determinazione della base imponibile)

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

Art. 6
(Aliquote del tributo)

1. L'aliquota di base del tributo è dell'unpermille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, anche fino al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 9 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia d'immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5‰ (duevirgolacinqueper-mille). Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8‰ (zerovirgolaottoper-mille), a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia d'immobile.
6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

Art. 7
(Detrazioni)

1. La deliberazione del Consiglio comunale d'approvazione delle aliquote non prevede apposite detrazioni d'imposta.

Art. 8
(Riduzioni ed esenzioni)

1. Non sono previste riduzioni ed esenzioni del tributo.

Art. 9
(Servizi indivisibili e relativi costi)

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi delle seguenti missioni e/o programmi indivisibili erogati dal Comune:
 - a) Servizio di polizia locale;
 - b) Servizi correlati alla viabilità, alla circolazione stradale e ai servizi connessi;
 - c) Servizio d'illuminazione pubblica;
 - d) Servizi di protezione civile;
 - e) Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale e del verde;
 - f) Ufficio tecnico, comprendente urbanistica e lavori pubblici e manutenzioni;

- g) Asilo nido;
 - h) Assistenza sociale;
 - i) Anagrafe, stato civile, elettorale, leva militare, ecc.;
 - j) Scuola materna;
 - k) Istruzione elementare e media;
 - l) Biblioteca e cultura;
2. Il costo dei servizi è determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale d'approvazione delle aliquote, in base alle seguenti voci di macro aggregato:
- a) Redditi da lavoro dipendente;
 - b) Imposte e tasse a carico del Comune;
 - c) Acquisto di beni e servizi;
 - d) Trasferimenti correnti;
 - e) Interessi passivi;
 - f) Altre spese per redditi da capitale;
 - g) Rimborsi e poste correttive dell'entrata;
 - h) Altre spese correnti;
3. Il costo deve determinarsi in ogni caso, per ciascun servizio, tenendo conto dei costi d'investimento e di esercizio, considerando tutti i costi, diretti e indiretti, e le quote dei costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità comunale.
4. La deliberazione sopra richiamata dovrà, altresì, indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi assicurata dalla TASI.

Art. 10

(Versamento del tributo)

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano, se compatibili, le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09/07/1997, n. 241.
2. Il pagamento del tributo avviene in autoliquidazione da parte del contribuente secondo i modi e le scadenze prescritte dall'art. 1, comma 688, della L. n. 147/2013.
3. Il Consiglio comunale delibera le tariffe, il numero delle rate e le rispettive scadenze del pagamento.
4. Al fine di semplificare l'adempimento, il Comune può inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che, in mancanza, il soggetto passivo è comunque tenuto a versare il tributo.
5. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a secondo che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a quarantanove centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. n. 296/2006. L'arrotondamento del modello F24 deve essere operato per ogni codice tributo.

Art. 11
(Importi minimi)

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad €12,00 (eurododicivirgolazerozero).

Art. 12
(Dichiarazione)

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione dell'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data d'inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, o la cui dichiarazione non contenga tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 13
(Rimborsi e compensazioni)

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

4. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel regolamento comunale delle entrate.

Art. 14
(Funzionario responsabile)

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 15
(Verifiche e accertamenti)

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a) Inviare al contribuente questionari da restituire, debitamente compilati, entro il termine di sessanta giorni dalla consegna;
 - b) Utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, o richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c) Utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
- a) Dei provvedimenti d'uso rilasciati per i fabbricati;
 - b) Di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
3. Nei casi in cui, dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, sia riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
4. Il versamento delle somme dovute in seguito alla notifica degli avvisi d'accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).
5. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o in seguito a sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 16

(Sanzioni e interessi)

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TASI, risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze, è inflitta la sanzione del 30% (trentapercento) dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997.
2. In caso d'omessa presentazione della dichiarazione, d'infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 15, comma 1, lett. a), entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

Art. 17

(Accertamento con adesione)

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla TASI l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 18

(Riscossione coattiva)

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, si procederà, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, alla riscossione coattiva secondo quanto consentito dalle norme vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. n. 296/2006.

Art. 19

(Importi minimi)

1. Non si procede alla notifica di avvisi d'accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad €12,00, (euro dodici virgola zero zero) con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art. 20

(Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni)

1. Per le dilazioni dei pagamenti e delle ulteriori rateizzazioni si applica il Regolamento comunale delle entrate.

Art. 21

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 22

(Norma di rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) e le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

Art. 23

(Entrata in vigore e norme finali)

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

INDICE

<i>Articolo</i>	<i>Rubrica</i>
1	Presupposto e finalità
2	Soggetti passivi
3	Immobili soggetti al tributo
4	Periodi d'applicazione del tributo
5	Determinazione della base imponibile
6	Aliquote del tributo
7	Detrazioni
8	Riduzioni ed esenzioni
9	Servizi indivisibili e relativi costi
10	Versamento del tributo
11	Importi minimi
12	Dichiarazione
13	Rimborsi e compensazione
14	Funzionario responsabile
15	Verifiche e accertamenti
16	Sanzioni e interessi
17	Accertamento con adesione
18	Riscossione coattiva
19	Importi minimi
20	Dilazioni di pagamenti e ulteriori rateizzazioni
21	Tattamento dei dati personali
22	Norma di rinvio
23	Entrata in vigore e norme finali

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 56

AVENTE AD OGGETTO

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Paolo Alamia

**"APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)"**

Con riferimento all'art. 2 comma 2 (Soggetti passivi) del regolamento TASI i gruppi consiliari "Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito", "Per Uboldo – Colombo Sindaco" e "Uboldo Civica" propongono al Consiglio comunale il seguente emendamento:

Modificare il periodo:

"In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo."

con il periodo:

"In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura, da stabilirsi con la delibera di applicazione del tributo, compresa tra il 10% e il 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile sarà tenuto a versare la restante quota del tributo."

Progetto Per Uboldo – CSU

Il Capogruppo consiliare

Luca Salbene

Per Uboldo – Colombo Sindaco

Il Capogruppo consiliare

Alessandro Colombo

Uboldo Civica

Il Capogruppo consiliare

Enrico Pietro Testi

Enrico Pietro Testi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 96

AVENTE AD OGGETTO

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Paolo Alamia

“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”

Con riferimento all'art. 7 (Detrazioni) del regolamento TASI i gruppi consiliari “Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito”, “Per Uboldo – Colombo Sindaco” e “Uboldo Civica” propongono al Consiglio comunale il seguente emendamento:

Sostituire il testo dell'articolo:

“La deliberazione del Consiglio comunale d'approvazione delle aliquote non prevede apposite detrazioni d'imposta”.

con il seguente:

“Eventuali detrazioni d'imposta potranno essere previste con la deliberazione del Consiglio comunale d'approvazione delle aliquote”.

Progetto Per Uboldo – CSU

Il Capogruppo consiliare

Luca Sestibene

Per Uboldo – Colombo Sindaco

Il Capogruppo consiliare

Alessandro Colombo

Uboldo Civica

Il Capogruppo consiliare

Enrico Pietro Testi

Enrico Testi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 56

AVENTE AD OGGETTO

Il Segretario Generale
Dott. Francesco Paolo Alamia

**“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”**

Con riferimento all'art. 8 (Riduzioni ed esenzioni) del regolamento TASI i gruppi consiliari “Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito”, “Per Uboldo – Colombo Sindaco” e “Uboldo Civica” propongono al Consiglio comunale il seguente emendamento:

Sostituire il testo dell'articolo:

“Non sono previste riduzioni ed esenzioni del tributo”.

con il seguente:

“Eventuali riduzioni ed esenzioni del tributo potranno essere previste con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote”.

~~Progetto Per Uboldo² CSU
Il Capogruppo consiliare
Paola Saibene~~

Per Uboldo – Colombo Sindaco
Il Capogruppo consiliare
Alessandro Colombo

Uboldo Civica
Il Capogruppo consiliare
Enrico Pietro Testi

Enrico Testi

EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 37

AVENTE AD OGGETTO

**Il Segretario Generale
Dott. Francesco Paolo Alamia**

**“APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI
SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)”**

Con riferimento all'art. 9 (Servizi indivisibili e relativi costi) del regolamento TASI i gruppi consiliari “Progetto Per Uboldo – CentroSinistraUnito”, “Per Uboldo – Colombo Sindaco” e “Uboldo Civica” propongono al Consiglio comunale il seguente emendamento:

Eliminare dal testo dell'articolo i punti:

“Asilo nido”

“Scuola materna”

in quanto si ritiene che gli stessi siano servizi a domanda individuale e come tali non definibili come indivisibili.


~~Progetto Per Uboldo - CSU
Il Capogruppo consiliare
Luca Saibene~~

Per Uboldo – Colombo Sindaco
Il Capogruppo consiliare
Alessandro Colombo

Uboldo Civica
Il Capogruppo consiliare
Enrico Pietro Testi

Enrico Pietro Testi

Letto, approvato e sottoscritto.


IL PRESIDENTE
GUZZETTI Lorenzo




IL SEGRETARIO
ALAMIA FRANCESCO PAOLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

#1038

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno **- 9 SET. 2014** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, **- 9 SET. 2014**




IL SEGRETARIO
ALAMIA FRANCESCO PAOLO

E' stata trasmessa all'O.RE.CO. in data ***** protocollo n. *****

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il **05-09-2014**

perché immediatamente eseguibile;

per comunicazione in data _____ atto nr. _____ dell'O.RE.CO. di non aver riscontrato vizi di legittimità (art.134, comma 1, D.Lgs.vo n.267/2000);

decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio delle pubblicazioni (art.134, comma 3, D.Lgs.vo n.267/2000);

decorsi i 30 giorni dalla trasmissione dell'atto all'O.RE.CO. senza che siano stati sollevati rilievi (art.134, comma 1, D.Lgs.vo n.267/2000).

Li, **- 9 SET. 2014**




IL SEGRETARIO
ALAMIA FRANCESCO PAOLO